



REGOLAMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(ART. 42 BIS DELLA L.R. 28/2005 e D. Lgs 59/2010)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento definisce, sulla base di quanto previsto dall'art. 42 bis, coordinato con l'art. 98 c. 1 della L.R. n. 28/05 e s.m.i., le modalità ed i requisiti di cui devono essere in possesso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli art. 41 c. 1 e 42 c. 1 del Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti di cui alla L.R. n. 28/05 e s.m.i. - in caso di apertura, trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali.
- 2) Detta inoltre i principi in base ai quali viene differenziata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal "consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato" così come stabilito dal D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con la L. 4.8.06 n. 248 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."
- 3) Ai fini del presente regolamento per "legge regionale", dovrà intendersi la L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e s.m.i.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che, ai fini della presente programmazione ed in particolare per la sussistenza dei requisiti di cui all'art.42 bis della legge regionale, vengono per praticità distinti in:
 - esercizi che svolgono mansioni alimentari "**complesse**" secondo la DGR 559/2007 (produzione, manipolazione e preparazione di alimenti) pertanto dotati di idoneo locale cucina e convenzionalmente chiamati di TIPO A
 - esercizi che svolgono mansioni alimentari "**semplici**" secondo la DGR 559/2007 (con esclusione di quelle di produzione e preparazione) con prevalenza di somministrazione di bevande e/o alcolici, prodotti artigianali, cibi preconfezionati o cibi precotti che possono essere sottoposti ad un processo di mero riscaldamento e convenzionalmente chiamati di TIPO B
- 2) Il regolamento si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aventi carattere stagionale, di cui all'art. 44 della legge, esclusi quelli situati in aree di proprietà del Comune di Volterra e dati in concessione tramite avviso pubblico.

ART. 3 ESCLUSIONI

- 1) Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 45 e 48 della legge regionale.
- 2) Le attività di cui all'art 48 c. 1 della legge, ad esclusione della lett. f, pur non soggette al possesso dei requisiti comunali di cui alla legge regionale, devono essere a norma dal punto di vista edile-urbanistico ed igienico-sanitario, ai sensi dell'art. 42 c. 2 della stessa
- 3) Non rientrano inoltre nella programmazione comunale:
 - a) gli esercizi nei quali viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai clienti alloggiati (strutture turistiche o agrituristiche), per le quali si applica la normativa di settore;
 - b) gli esercizi di somministrazione situati all'interno di complessi industriali alimentari con prevalente somministrazione di propri prodotti;
 - c) gli esercizi situati in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto.
- 4) Per gli esercizi di cui ai punti b) e c) (in quest'ultimo caso solo se svolgono orario ulteriore rispetto all'apertura degli impianti) sono fatti comunque salvi i requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs 59/2010.

ART. 4 ZONIZZAZIONE

Per l'applicazione dei requisiti definiti nel presente atto, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- A. **ZONA A: Via Matteotti e Via Gramsci, P.za dei Priori, Sdrucchiolo di Piazza, P.za San Giovanni, Via Guarnacci** (dall'intersezione con Via Sarti al Vicolo del Forno [lato dx] e civico n. 21 [lato sx]), **Via Marchesi, Vicolo Falconcini, Pza XX Settembre, Via delle Prigioni, Vicolo delle Prigioni P.za Martini della Libertà, Via Turazza.**
- B. **ZONA B:** area compresa tra la zona A) e la cinta muraria Medievale di Volterra
- C. **ZONA C:** il rimanente territorio comunale

ART. 5 PROGRAMMAZIONE ZONA A

- 1) In linea con gli art. 42 bis e 98 c.1 della legge regionale, supportati dal D. Lgs. 59/2010, ritenendo di dover valorizzare e tutelare le vie e piazze rientranti nella zona A di cui all'art. 4 che già presenta evidenti elementi di criticità per la vivibilità e la mobilità, si fa divieto assoluto di aprire nelle vie e piazze indicate nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2. Sono comunque ammessi i trasferimenti di sede dell'esercizio.
- 2) Il divieto di cui al punto precedente si applica per tutto il periodo di validità del presente regolamento.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ZONA B

- 1) L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, così come il subingresso con modifiche sostanziali ai locali nella zona B, sono subordinati al possesso dei requisiti ed al raggiungimento dei punteggi individuati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente regolamento. Sono comunque richiesti i requisiti e presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni in materia commerciale, di pubblica sicurezza, urbanistico edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico sanitaria, ambientale e di sicurezza.
- 2) Per tutta la durata dell'attività deve essere sempre garantito oltre che il rispetto dei requisiti e presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni, anche il possesso dei requisiti di qualità

definiti nell'allegato 1), che hanno consentito o continuano a consentire il raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

Non si richiede il rispetto dei requisiti in caso di modifiche variazione di ragione sociale o modifica della composizione sociale così come per variazioni non significative dei locali e delle attrezzature. Per variazioni non significative dei locali e delle attrezzature si intende quelle non rilevanti ai fini e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 852/2004 – D.P.G.R. n. 40R/2006. es. semplice redistribuzione di spazi o attrezzature).

- 3) A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento laddove si verifichi un doppio o ulteriore subingresso, i subentranti finali sono tenuti ad adeguarsi ai criteri di cui al comma 1. Sono esclusi dalla presente disposizione i subingressi *mortis causa* e quelli non prettamente legati a scelte imprenditoriali del subentrante.

ART. 7

PROGRAMMAZIONE ZONA C

- 1) Le aperture ed i subingressi di esercizi di somministrazione nella zona C sono subordinati esclusivamente al possesso dei requisiti individuati dall'art. 71 del D. Lgs 59/2010.

ART. 8

PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

- 1) Le procedure per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche strutturali, le modifiche ai processi produttivi, la riduzione di superficie e la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelle in uso presso il competente ufficio comunale delle Attività Produttive, alla modulistica e sito web del Comune al quale si fa esplicito rinvio.
- 2) Tutte le procedure di nuova apertura, trasferimento di sede, trasferimento della gestione o della titolarità di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a DIA ad efficacia immediata da presentarsi all'ufficio Attività Produttive del Comune.

ART. 9

AMPLIAMENTO DEI LOCALI

1. L'ampliamento e le modifiche strutturali (significative) dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 28/2005, compresi quelli di cui all'articolo 44 della L.R. n. 28/2005, non sono soggetti a dichiarazione di inizio attività o comunicazione al Comune, ferme restando le procedure da attivare previste da normative specifiche di settore (esempio: Regolamento (CE) n. 852/2004 - D.P.G.R. n. 40R/2006).

2. In tali circostanze i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno comunque l'obbligo del rispetto dei requisiti di qualità definiti nell'allegato 1), esclusi gli ampliamenti e le modifiche strutturali di natura pertinenziale, da comprovare con la presentazione al Comune di idonea documentazione tecnica (dichiarazioni, certificazioni, relazioni tecniche, ecc.) e di atto di obbligo irrevocabile a firma dell'interessato, per gli eventuali requisiti di qualità che si intendono conseguire ma che possono essere posseduti solo dopo l'intervento previsto.

ART. 10

PRESCRIZIONI PER ESERCIZI CHE SVOLGONO ATTIVITA' MUSICALI IN DEROGA

1. Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (tipo A e tipo B) che intendano destinare i propri locali a più di tre manifestazioni ed eventi musicali nell'arco dell'anno che prevedano l'autorizzazione in deroga da parte del Sindaco per i rumori secondo quanto stabilito dal regolamento Comunale delle attività rumorose, devono provvedere all'insonorizzazione dei locali attraverso l'isolamento delle pareti tale da garantire verso i ricettori strutturalmente collegati valori superiori a 5 dB rispetto al valore di 50 dB fissato dal DPCM 05/12/1997.

2. La conformità degli interventi di insonorizzazione deve essere attestata da una relazione a firma di un tecnico abilitato.
3. Gli esercizi pubblici sono tenuti ad avvisare preventivamente il Comune dello svolgimento dei trattenimenti musicali. Il mancato avviso verrà sanzionato ai sensi dell'art. 12 c. 1 del presente Regolamento.

ART. 11 SOSPENSIONE ATTIVITA'.

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi.
- 2) La sospensione dell'attività deve essere comunicata al Comune in concomitanza della sospensione stessa od in via preventiva; qualora si renda necessario, l'onere della prova della data di effettivo inizio della sospensione dell'attività spetta al titolare e/o al gestore dell'esercizio. L'ufficio valuterà, quando necessario, gli elementi forniti a dimostrazione dal titolare/gestore dell'esercizio dando prevalente importanza a documenti scritti ufficiali del tipo registrazioni di cassa, buste paga per dipendenti, bollette consumi energetici, verbali di sopralluogo degli organi di vigilanza ecc. Nel caso di documentazione che dia luogo a valutazione incerta, potrà essere ammessa anche la prova testimoniale scritta di persone a conoscenza del fatto.
- 3) La ripresa dell'attività dopo un periodo di sospensione volontaria va comunicata per scritto: l'irrisoria e fittizia riapertura dopo una sospensione massima di dodici mesi consecutivi non dà diritto ad una ulteriore sospensiva. Non sono quindi ammesse aperture al pubblico per periodi brevi né con apertura per pochi giorni durante la settimana. Gli assortimenti dei prodotti somministrabili devono essere pienamente disponibili secondo le modalità e caratteristiche proprie dell'esercizio.
- 4) Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al c. 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della L. 104/92 e dall'art. 42 del D.lgs. 26.3.01 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della L. 8.3.00 n. 53) da ultimo modificato dall'art. 3 c. 106 della L. 24.12.03 n. 350.
- 5) Nell'ipotesi di cui al c. 4 lett. b l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.
- 6) La mancata ripresa dell'attività entro il termine massimo di sospensione della stessa, dà luogo a chiusura definitiva degli esercizi di somministrazione a norma dell'art. 107 della legge regionale.
- 7) La proroga del termine di cui al c. 1, così come previsto dall'art. 107 c. 1 lett. b della legge regionale, è autorizzata solo per i casi stabiliti dal c. 4 e dal c. 5 lett. a, b e c del presente articolo.
- 8) L'autorizzazione o la denuncia di inizio attività, nel caso in cui l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non venga attivato entro i termini stabiliti dall'art. 107 c. 2 della legge regionale, cessano di produrre effetti giuridici per cui il competente ufficio procederà ad emettere provvedimento di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, nei confronti del titolare della ditta.

ART. 12 SANZIONI

1. Per l'inosservanza alle norme stabilite con il presente atto, non già sanzionati dalle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1000

euro. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Nel caso in cui, nell'esercizio delle attività di somministrazione avviate si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che garantiscono i punteggi minimi richiesti dal presente atto, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, l'Amministrazione procede:
 - a) a comunicare l'avvio di procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
 - b) di pronunciare la decadenza del titolo idoneo allo svolgimento dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
3. Ai fini della verifica dei requisiti di qualità, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, il Comune può richiedere, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la presentazione di certificazioni, relazioni tecniche, documenti anche di carattere fiscale, nonché apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo previsto
4. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005.

ART. 13 VALIDITA'

1. Il presente documento di programmazione comunale è efficace dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale all'Albo Pretorio e fino al 31/12/2013, salvo particolari esigenze sopravvenute e oggetto di concertazione ai sensi della legge. Al termine del periodo suddetto sarà comunque sottoposto a nuova concertazione ai sensi dell'art. 42 bis della legge regionale.
2. Il presente documento di programmazione comunale è pubblicato nel sito internet comunale, unitamente alla modulistica necessaria per l'attivazione delle procedure ivi previste.

ART. 14 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia nonché ai regolamenti comunali nelle materie di competenza.